

Comitato di valutazione: quali criteri per "misurare" il merito

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno procedendo in questi giorni alla nomina del componente esterno (dirigente tecnico, dirigente scolastico o docente) del Comitato per la valutazione dei docenti, completandone così, nella maggior parte dei casi, la costituzione.

Diciamo nella maggior parte dei casi, perché i collegi dei docenti di diverse scuole, contrari alla nuova composizione e ai nuovi compiti del Comitato, non hanno indicato i due componenti espressione appunto del collegio medesimo.

La mancata nomina di tali docenti non impedirebbe comunque al Comitato di operare, almeno secondo quanto sostenuto dal MIUR in una [faq](#) (è doveroso sottolineare che si tratta pur sempre di un'indicazione che non ha valore di legge).

La costituzione del Comitato (indipendentemente dalle questioni, anche giuridiche, che potrebbero sorgere in quegli Istituti in cui i collegi dei docenti non hanno indicato i loro membri) giunti a questo punto dell'anno scolastico e considerati i compiti che lo stesso deve svolgere, non potrà farsi attendere tanto a lungo.

Il **Comitato**, novellato dal comma 129 della legge n. 107/2015, **composto da 3 docenti** (due indicati dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto), **due rappresentanti dei genitori** nelle scuole del primo ciclo (un rappresentante dei genitori e uno degli studenti nelle scuole del secondo ciclo) e **un componente esterno** nominato dall'USR territorialmente competente, è stato ed è al centro del dibattito tra gli operatori del mondo della scuola, soprattutto, per un nuovo compito attribuitogli dalla legge n. 107/15.

Per approfondire qual è la composizione e quali sono i compiti del Comitato per la valutazione dei docenti:

[Comitato per la valutazione dei docenti, istruzioni per l'uso: composizione e compiti](#) ;

[Comitato di valutazione: incarichi, come eleggere i membri, validità organo. La guida gratuita, aggiornata](#) .

Il detto compito è quello relativo alla definizione dei criteri per valorizzare il merito dei docenti, al fine di attribuire agli stessi un bonus premiale. A tal fine, è stata stanziata una somma (sicuramente non cospicua) di 200 milioni di euro l'anno, come leggiamo al comma 126 della legge n. 107/2015.

Sarà il dirigente scolastico, sulla base dei detti criteri, ad attribuire il Bonus ai docenti, come indicato nel comma 127 della medesima legge.

Le proteste dei docenti ed anche delle OO.SS. si fondano sul fatto che saranno anche i genitori e gli alunni (questi ultimi nelle scuole del secondo ciclo) a definire i criteri per il bonus, pur non essendo esperti in materia (almeno la maggioranza), e che potrebbe esserci il rischio di lasciare ampio spazio alla soggettività del dirigente scolastico.

Intanto, come suddetto, il Comitato sarà presto operativo e dovrà procedere alla definizione dei criteri per valutare e valorizzare i docenti più meritevoli.

Quali sono i criteri o meglio gli indirizzi generali indicati dalla legge di Riforma?

Il comma 129 al punto 3 così prevede:

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Quelli indicati dalla legge 107 possiamo, dunque, considerarli degli indirizzi generali da tradurre in criteri facilmente misurabili e oggettivamente valutabili. A tal fine, sono tante le domande che il Comitato deve porsi e a cui deve dare risposta.

A) Come valutiamo la qualità dell'insegnamento di un docente? La valutiamo solo sulla base dei risultati d'apprendimento degli allievi? Tali risultati li valutiamo a breve o a lunga durata? Valutiamo le strategie e i metodi adottati nelle diverse situazioni d'apprendimento? Valutiamo l'abilità nel personalizzare il processo d'insegnamento/apprendimento? Nel valutare i risultati d'apprendimento, consideriamo anche il livello di partenza degli alunni e il contesto socio-culturale delle famiglie di appartenenza?

Il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, in che arco temporale può essere valutato? Tramite quali indicatori, attestanti tale miglioramento, valutiamo il docente (ad esempio il RAV?)

B) La valorizzazione del docente, legata al potenziamento delle competenze degli alunni, si deve fondare solo sui risultati degli stessi, espressi esclusivamente in voti numerici? Le competenze potenziate devono essere solo quelle disciplinari o anche trasversali?

Riguardo all'innovazione didattica, valutiamo il docente nella sua azione slegata dalle ricadute della stessa sugli alunni e in termini di diffusione di buone pratiche all'interno dell'Istituzione scolastica oppure ne valutiamo anche gli effetti?

C) La responsabilità nell'assunzione di cariche di coordinamento organizzativo e didattico la valutiamo in quanto tale (solo perché assunta) o ne consideriamo pure i risultati (funzionalità dell'azione svolta)?

A queste e ad altre domande deve rispondere e nel miglior modo possibile il Comitato per la valutazione dei docenti.

Una cosa è certa: più i criteri per la valorizzazione del merito, definiti dal Comitato, saranno precisi e puntuali, più sarà trasparente e oggettiva la valutazione e la valorizzazione dei docenti.